



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei** – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

La Fondazione Achille Scudieri, denominata anche “La Fondazione”, con sede legale in Napoli, Via Benedetto Brin 69 Cap 80133 – Codice Fiscale 07198441219, in persona del legale rappresentante pt. Achille Scudieri (di seguito denominato “Concessionario”) la quale interviene in questo atto in proprio ed anche in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Pompei**, di seguito indicato anche come “il Comune”, codice fiscale n. 00495640633, in persona del Sindaco, pro tempore, Dr. Carmine Lo Sapio, domiciliato ai fini del presente atto per la carica in Pompei, Via Bartolo Longo, 36, PEC: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

Visto

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e segg. – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l'accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 03 marzo 2010, Circ.85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l'accordo locale del 29.05.2016 sottoscritto con le OO.SS e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017;
- la circolare del Mibact- Direzione generale bilancio n.16 del 14.02.2018
- la circolare n. 36 del 09.04.2018 del Mibact - Direzione Generale Bilancio;
- le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- l'accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
- l'accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 03/07/2024 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;

- La Polizza n. 49998842, rilasciata dalla società Helvetia, con validità dal 09/07/2024 al 10/07/2024 a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento dell'evento e scadenza al termine del disallestimento;
- il cronoprogramma allegato all'istanza;

Premesso che:

- la Società presentava al Parco Archeologico di Pompei una formale richiesta d'uso spazi, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 6570 del 17.06.24, per la realizzazione di un cocktail all'interno della palestra grande per circa 500 persone in occasione del concerto di Giorgia che avrà luogo nella stessa data, nell'ambito della rassegna "Bop" Beats of Pompeii presso l'anfiteatro;
- Il Parco Archeologico manifestava il proprio interesse allo svolgimento dell'evento comunicando, con nota 6840 del 21/06/24, il nulla osta alla concessione degli spazi.
- La predetta iniziativa si inserisce nell'ambito della grande rassegna musicale realizzata con il patrocinio e contributo del Comune di Pompei, volto a favorire la promozione del proprio territorio incrementando la qualità della fruizione del patrimonio culturale ivi esistente mediante la programmazione di grandi eventi musicali;
- il Comune di Pompei con nota prot. 7226 del 03/07/2024 confermava il proprio interesse a prendere parte alla presente iniziativa, contribuendo al pagamento delle spese relative al canone di concessione e alle attività del personale MIC in conto terzi;
- in data 04/07/2024, la Società comunicava al PAP gli estremi della Polizza assicurativa Polizza n. 49998842, rilasciata dalla società Helvetia. con validità dal 09/07/2024 al 10/07/2024, a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento dell'evento;
- in data 02/07/2024, la Società trasmetteva al PAP: cronoprogramma definitivo delle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento;

Considerato che:

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche e alle mostre, che agli eventi;
- che la predetta manifestazione si inserisce nell'ambito di una grande iniziativa solidaristica volta alla raccolta di Fondi da destinare agli Ospedali Pediatrici attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi artistici in grandi contesti culturali;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali nonché la promozione di progetti sensibilizzazione di specifiche campagne di raccolta fondi;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- Che Il Parco ha già espresso parere positivo circa la realizzabilità dell'evento musicale a cui è connessa la presente iniziativa;
- Sussiste, dunque, la compatibilità dell'uso con il decoro e con i fini istituzionali del Sito,; Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo al Concessionario gli spazi all'interno della Palestra Grande per la realizzazione di un cocktail per circa 500 persone.

La manifestazione avrà la durata di un giorno, allestimenti e disallestimenti compresi.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Art. 2 - Personale referente

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il funzionario amministrativo Avv. Marco Rovito.

Il Referente del Concessionario è Achille Scudieri,

Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso

Lo spazio concesso in uso è l'area interna alla Palestra Grande e precisamente le aree

all'interno dei porticati (giardini esclusi) a partire dall'ingresso nord del monumento e fino all'ingresso, interno, della mostra "l'Altra Pompei", oltre a tutti i luoghi interessati per lo svolgimento dell'evento e l'ingresso degli ospiti.

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione è relativa ad un uso temporaneo e non esclusivo, per la giornata del 10 luglio 2023 dalle ore 06:00 alle ore 23:59. Il termine ultimo di esecuzione del contratto coincide con il verbale di riconsegna degli spazi ad opera del concessionario. La mancata redazione del verbale non esime la Società dal lasciare lo spazio nella sua configurazione originaria.

Art. 5 - Criteri di utilizzazione degli spazi

Con la concessione d'uso degli spazi, il Concessionario assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione dell'evento.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

Nell'attività d'uso degli spazi i Concessionari dovranno:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- non occupare e/o calpestare le aree verdi;
- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo,

integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;

- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto ed in particolare:
 - A. prestare massima attenzione alle colonne (soprattutto alle basi) presenti nel portico nord con divieto assoluti di appoggiare materiale e qualsiasi altro oggetto ai lacerti di intonaco sulle pareti,
 - B. non è possibile illuminare gli alberi presenti in loco, se non a distanza e senza interferenza con i corpi illuminanti
- trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, che avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
- comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le ore **10.00** del giorno **08.07.24**, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi imprevisti motivi), specificandone i motivi. La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento;
- a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7;

Art.7 - Corrispettivo per la concessione

In considerazione del fine solidaristico a cui è collegata l'iniziativa nonché della grande rilevanza artistica dell'evento musicale a cui essa è collegata, e dunque del grande apporto di divulgazione culturale che ne scaturisce per l'immagine del sito, il canone di concessione d'uso per l'utilizzo degli spazi all'interno della Palestra Grande viene fissato **in Euro 10.000,00 (diecimila/00)** ricorrendo le condizioni cui alla sezione B (Uso degli

spazi), lettera B.3 (eventi musicali e di spettacolo) dell'allegato al decreto n. 108 del 21.03.2024, di modifica del decreto del Ministro della Cultura n. 161 del 11.04.2023 recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura".

Il suddetto importo sarà corrisposto dal Comune di Pompei, nel cui interesse è anche stipulata la presente concessione

Gli importi relativi alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione degli eventi, è pari all'importo complessivo lordo di € 2.815,00 salvo eventuale conguaglio, che sarà comunicato al concessionario, per eventuali differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dal concessionario e le prestazioni effettivamente erogate.

Per quanto attiene ai suddetti costi, ai sensi della normativa e della contrattazione vigente e richiamata in premessa, il Concessionario si impegna, tramite il Comune di Pompei, nel cui interesse è anche stipulata la presente concessione, a versare le somme destinate al canone di concessione ed alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti (per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio) prima dell'inizio delle prestazioni stesse, nelle seguenti modalità:

€ 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di canone concessorio, da versarsi mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente IBAN IT43 G 05034 40090 000000080010 – (BANCO BPM S.p.A) intestato a Parco Archeologico di Pompei;

€ 2.815,00 (euro duemilaottocentoquindici/00) a titolo di retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti (per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio), da versarsi al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 – “Parco Archeologico di Pompei – **evento fondazione Achille Scuderi cocktail palestra grande del 10 Luglio 2024**

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: pa-pompei@cultura.gov.it a pompei.contoterzi@cultura.gov.it e a pompei.eventi@cultura.gov.it marco.rovito@cultura.gov.it.

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati “secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”.

Resta inteso che la presa in consegna dei luoghi oggetto della concessione è subordinata all'effettivo accredito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario si assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione della manifestazione, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, il Concessionario adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

A tal uopo, il Concessionario ha stipulato un'assicurazione, a prima richiesta, per i sinistri, danni alle persone e alle cose e danni ai beni culturali nonché per la copertura antinfortunistica dei partecipanti per un massimale fino a 3 milioni di euro, in base alle caratteristiche degli spazi, al numero dei partecipanti e ai rischi intrinseci dell'evento ed ai suoi allestimenti.

Art. 9 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento, il Rup, o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare ai Concessionari eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni.

Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

Art. 10 - Revoca/recesso

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente

richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 11 - Riprese Video

Il Concessionario assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della società e dell'artista, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Art.12 - Cessione della concessione

È fatto espresso divieto ai concessionari di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art.13 - Penalità

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte dei concessionari, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti il Concedente pagherà una penale che sarà

commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RUP.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 15 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione del Concessionario nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto concessorio, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto


Pompei li, (data dell'ultima delle firme digitali)

Il Concedente

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtrügel



Il Concessionario

Fondazione Achille Scuderi